



**AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE DELLE MARCHE
IL REVISORE UNICO**

VERBALE N. 27 - 2021

**OGGETTO: CERTIFICAZIONE SUI PROFILI DI COMPATIBILITA' NORMATIVA E ECONOMICO
FINANZIARIA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – parte economica
2021 – AREA DEL COMPARTO SOTTOSCRITTO IN DATA 14/12/2021**

Il giorno 23 dicembre 2021 nella sede amministrativa dell'ARPAM sita in Ancona in Via Ruggeri 5, ho esaminato l'ipotesi di contratto collettivo integrativo, parte economica 2021, del personale area del comparto, sottoscritta in data 14/12/2021 e trasmessa allo scrivente con nota prot. n. 1397304 del 23/12/2021 riguardante:

- L'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art.60, comma 7 ai sensi dell'art.8 lettera f) del CCNL del 21.05.2018

VISTI

- l'art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001 avente per oggetto "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori", effettuato dall'organo di revisione economico – finanziaria, nel caso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- le Circolari MEF-RGS n. 20 del 6/5/2015 e n. 19 del 27/4/2017;

PREMESSO CHE

le disposizioni specifiche del D.Lgs. n. 165/2001 prevedono:

- all'art. 40, comma 3 bis che "Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'art. 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ogni amministrazione";
- all'art. 40, comma 3 quinquies che "Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale", da cui consegue la nullità delle clausole difformi;
- all'art. 40, comma 3 sexies che "A corredo di ogni contratto le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali del Ministero dell'Economia e Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'art. 40-bis, comma 1";
- i controlli in materia di contrattazione decentrata integrativa sono stati modificati per effetto delle disposizioni introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009 ed afferiscono sia alla compatibilità dei costi della stessa con i vincoli di bilancio, sia ai vincoli derivanti



- dall'applicazione delle norme di legge, con riferimento alle disposizioni inderogabili sulla misura e corresponsione dei trattamenti accessori;
- come meglio precisato nella circolare n. 25/2012 della Ragioneria Generale dello Stato, l'organo di controllo ovvero sia nel caso di specie, il Revisore Unico deve effettuare una certificazione positiva su tutti gli aspetti normativi della contrattazione decentrata integrativa, attestando "norma per norma la compatibilità legislativa e contrattuale dell'ipotesi di contratto";

PRESO ATTO CHE

- 1) l'ipotesi del CCI del personale area del comparto dell'ARPAM è stata sottoscritta in data 14/12/2021 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale;
- 2) l'art.8 lettera f) del CCNL del 21.05.2018 prevede che attraverso la contrattazione integrativa sia possibile procedere all'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale
- 3) che l'art.60 comma 2 stabilisce che il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica di ciascun profilo professionale rilevata al 31 dicembre di ogni anno
- 4) a seguito del D.M. 08/10/2021 , con il venir meno del lavoro agile come modalità ordinaria di prestazione dell'attività lavorativa, nonché a causa della pandemia e con l'aumento dei casi di quarantena volontaria e didattica a distanza, sono aumentate le richieste di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
- 5) che attualmente il limite previsto dalla normativa contrattuale risulta esaurito per i profili di Coadiutore Amministrativo e Coadiutore Amministrativo senior, mentre è di prossimo esaurimento per il profilo di Assistente Amministrativo
- 6) il comma 7 dell'art 60 del CCNL prevede che in presenza di gravi motivi e documentate situazioni familiari è possibile elevare il contingente di cui al comma 2 di un ulteriore 10%
- 7) che con l'ipotesi di CCI le parti concordano l'elevazione del contingente relativo ai profili professionali Coadiutore Amministrativo CAT.B, Coadiutore Amministrativo senior CAT BS e Assistente Amministrativo CAT C nella misura prevista dal CCNL del 10% con decorrenza 01.01.2022 per la durata di 12 mesi

ESAMINATA la documentazione prodotta.

DATO ATTO CHE il presente accordo essendo finalizzato all'elevazione del contingente complessivo dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'Art.60, comma 7 ai sensi dell'art.8 lettera f) del CCNL del 21.05.2018 non prevede alcuna spesa per ARPAM ma, in caso di effettiva utilizzazione della ulteriore percentuale del contingente, un corrispondente risparmio.

L'ipotesi di contratto collettivo integrativo rispetta i principi generali di cui all'art. 17, comma 2, del D.Lgs n. 150/2009 (assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica) ed all'art. 18 (attribuzione selettiva di incentivi: divieto di distribuzione indifferenziata in assenza delle verifiche ed attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione).

Viste le vigenti disposizioni contrattuali e normative, ed in particolare gli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 ed il D.Lgs 27.10.2009, n. 150.

Considerato che l'attuazione del CCI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale in quanto il suddetto contratto opera nei limiti delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione e destinati agli istituti previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

CERTIFICO

Verbale n.27-23/12/2021 Il Revisore Unico dell'ARPAM



- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001, con esito positivo, l'ipotesi di CCI del 14/12/2021 per l'anno 2021 del personale area del comparto.
- Che la spesa conseguente all'attuazione di detta ipotesi di CCI non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale .
- La compatibilità dei costi conseguenti al recepimento della ipotesi di CCI, per l'anno 2021, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 40 bis, c. 1, del D.Lgs n. 165 del 30.03.2001, e s.m.i.

Fatto, letto e sottoscritto

Ancona, 23 Dicembre 2021

IL REVISORE UNICO
Dot. Guido Frinconi